

PREMESSE

Noi studentesse e studenti siamo arrivati alla stesura di questa proposta in seguito ai molteplici avvenimenti sui quali non abbiamo potuto agire:

1. Nel periodo di pandemia intercorso tra marzo 2020 e il 2022, sono emerse alcune criticità di questo sistema quali mancanza di socialità e stress psicologico, sulle quali non abbiamo potuto agire per via dei mezzi che non ci sono stati forniti. Numerose sono state le istanze, mosse dalle studentesse e dagli studenti, le quali sono state trovate inascoltate sia dalle istituzioni che, tantomeno, dai singoli istituti.

2. Il movimento studentesco che ha avuto luogo a febbraio 2022 e che ha coinvolto numerose studentesse e numerosi studenti di tutta Italia si è proposto di mettere in luce quelle che sono le criticità del sistema scolastico. Esso non ha infatti concesso a noi, che viviamo la scuola quotidianamente, la sufficiente voce in capitolo a proposito delle questioni che ci riguardano; a dimostrazione di ciò, le occupazioni hanno dato modo di manifestare una mancanza di rappresentanza.

3. Come ultimo punto, vogliamo agire su una scuola legata al passato e nella quale i ruoli di rappresentanza sono occupati in maniera troppo autoreferenziale. Ci proponiamo di invertire la tendenza attuale dei Consigli di Istituto costituiti, in grande maggioranza, dalle componenti del personale dipendente della scuola che pur rappresentano meno del 10% della popolazione scolastica (8 componenti su 14 nelle scuole con popolazione scolastica fino ai 500 alunni e 11 componenti su 19 nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni). Inoltre, i ruoli di rappresentanza all'interno dei CdI sono assegnati affinché la componente genitori (l'unica esterna alla vita scolastica) svolga un ruolo da mediatore nel dibattito tra studenti, docenti e personale ATA; a prova di ciò, il ruolo di Presidente del Consiglio di Istituto è infatti ricoperto da un genitore. Considerata la presenza di un ruolo di mediatore, si ritiene altresì necessario un equilibrio maggiore tra le rimanenti componenti del Consiglio di Istituto al fine di favorire un dibattito costruttivo e produttivo.

CORPO DELLA PROPOSTA

1. Premesso ciò, rivendichiamo come modifica dell' Art. 8 del "*Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*" in merito al numero di rappresentanti della componente studentesca all'interno dei Consigli d'Istituto delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di avere una suddivisione più equa delle componenti all'interno dell'organo, un aumento di quest'ultima dal numero di tre rappresentanti al numero di sei nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni e da quattro a otto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni.

Con questa proposta di modifica ci poniamo l'obiettivo di raggiungere un modello di rappresentanza che sia più democratico, coinvolgente e inclusivo per la componente studentesca, ad oggi la più numerosa nelle scuole ma, in proporzione alle altre, la meno rappresentata. Al fine di valorizzare tutte le figure di rappresentanza degli studenti e la quantità di lavoro che esse comportano, proponiamo di attribuire un credito formativo per ogni anno di rappresentanza alle studentesse e agli studenti del triennio (secondo biennio e

ultimo anno) che ricoprono le seguenti cariche: rappresentante di classe, rappresentante d'istituto, rappresentante in commissione paritetica (vedi punto 2) e rappresentante in Consulta provinciale.

2. Inoltre, ai sensi dell'art. 2 commi 1-2-3-4-8a dello *Statuto delle studentesse e degli studenti (Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche)*, reclamiamo il diritto di poter instaurare un dialogo paritetico fra le due componenti maggiormente coinvolte dalle scelte didattiche e progettuali della scuola. A tal proposito, pensiamo che tutti gli istituti d'Italia dovrebbero adottare il modello, già in essere in alcune scuole, di una commissione consultiva formata da un numero uguale di studenti e docenti. La Commissione paritetica può formulare proposte agli organi collegiali competenti in merito a tematiche di natura didattica e organizzativa, in particolare riguardo:

- a. il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- b. le attività di PCTO;
- c. l'organizzazione di giornate di studio cogestite;
- d. le attività didattiche, culturali, sportive, performative e ricreative;
- e. la formazione alla rappresentanza nella comunità studentesca (vedi punto 4);
- f. qualunque altro tema richieda il confronto tra studenti e docenti all'interno della comunità scolastica.

3. Considerata l'elezione spesso tardiva dei rappresentanti di istituto della componente studentesca durante l'anno scolastico, nonché l'usuale tendenza di una maggiore partecipazione di studentesse e studenti appartenenti al quinto anno di scuola superiore agli organi collegiali, si propone di modificare l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 aggiungendo all'art. 2, a conclusione del comma 2 la seguente formula: "*entro la conclusione del mese di ottobre dell'anno vigente*". Inoltre si propone la modifica nel Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - *Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado* l'art. 8 comma 10 con la seguente conclusione da aggiungere al testo in essere: "*rispettando il termine annuale riportato nell'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215, articolo 2 comma 2*". Tali modifiche hanno il fine di assicurare un regolare rinnovo della componente rappresentativa studentesca, garantendone le funzioni fin dai primi mesi dell'anno.

4. Sul piano della formazione alla rappresentanza, si propone l'introduzione di un percorso che coinvolga, in primo luogo, le Commissioni Paritetiche: queste avranno la prerogativa di organizzare percorsi di formazione nel proprio istituto con il supporto dei rappresentanti di istituto e in consulta eletti e, parimente, quelli decaduti.

Tale percorso porrà le proprie basi nella necessità di formare una coscienza personale in ambito di diritti e doveri nelle scuole. A supporto di ciò, si prevede di attuare quanto definito all'articolo 2 delle "*Linee Guida Nazionali per i Regolamenti delle Consulte Provinciali degli Studenti*", che contempla, tra le responsabilità delle C.P.S., quella di "*Promuovere la formazione dei rappresentanti degli studenti, attraverso seminari, sportelli e corsi di formazione nelle scuole sui diritti e doveri degli studenti e sulla rappresentanza degli stessi*". Inoltre, il percorso potrà vedere coinvolti i rappresentanti di istituto e in consulta non più in carica, ma ancora frequentanti lo stesso istituto. In virtù delle proprie esperienze di rappresentanza, potranno prendere parte alle attività di formazione e si vedranno garantito un credito formativo.

A supporto dei programmi delineati, si ritiene necessario integrare, agli articoli 3 e 4 della “Legge 20 agosto 2019, n. 92 - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”, delle linee guida in merito alla formazione alla rappresentanza studentesca ed i diritti e doveri che essa comporta in tutte le sue sedi (rappresentanti di classe, rappresentanti in commissione paritetica, rappresentanti d'istituto e rappresentanti in Consulta provinciale).

Al fine di valutare la qualità del servizio garantito, sarà responsabilità della commissione paritetica condurre indagini, tramite sondaggio ed attraverso i mezzi a sua disposizione, per valutare l'efficacia delle iniziative proposte. In secondo luogo, il medesimo organo dovrà informare la propria Consulta Provinciale degli Studenti, attraverso una relazione annuale, al fine di poter permettere a quest'ultima di monitorare il progresso dei progetti di formazione e agire tempestivamente in ottemperanza delle proprie prerogative.

5. Come ultimo punto, vista la necessità di favorire la rappresentanza studentesca in tutte le sedi scolastiche, prevediamo delle misure di ampliamento di questa in due casi specifici che differiscono dalle grande maggioranza delle scuole superiori:

- a. l'istituto omnicomprensivo è un complesso scolastico nel quale coesistono differenti gradi di istruzione: nel primo caso dalla scuola primaria di I grado a quella secondaria di II grado, nel secondo viene inclusa anche la scuola dell'infanzia. L'organo decisionale di questo istituto è la figura del commissario straordinario.

Visto l'articolo 9 del “Decreto Interministeriale 28 maggio 1975 - Istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici d'istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici” che istituisce la figura di commissario straordinario a competere nelle voci “Consiglio di circolo o d'istituto”, “Presidente del consiglio di circolo o d'istituto”, “Giunta esecutiva”, “Consiglio scolastico distrettuale”, “Presidente del consiglio scolastico distrettuale” e “Giunta esecutiva del consiglio scolastico distrettuale”, si richiede la costituzione dell'organo del consiglio d'istituto, della giunta esecutiva e il riconoscimento del ruolo di presidente del consiglio di istituto ad un consigliere eletto.

Facendo fede a quanto definito, in tema di istituti comprensivi, dall'articolo 4, commi 2 e 3 dell'Ordinanza Ministeriale 4 agosto 1995, n. 267: “2. Le elezioni dei rappresentanti della componente docenti, della componente genitori e della componente del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) in seno al consiglio di istituto hanno luogo sulla base di liste di candidati contrapposte, senza distinzione di ordine di scuola. 3. Nel consiglio di istituto viene comunque assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione.”, si propone l'istituzione del consiglio d'istituto secondo la seguente formula:

	Composizione del consiglio d'istituto	composizione della giunta esecutiva
≤ 500 alunni	1 dirigente 6 docenti 3 studenti 6 genitori 1 personale ATA	1 dirigente 1 docente 1 studente 1 genitore 1 personale ATA
> 500 alunni	1 dirigente	

	8 docenti 4 studenti 8 genitori 2 personale ATA	
--	--	--

- a. I rappresentanti d'istituto degli studenti potranno esprimere il proprio voto su quanto concerne la scuola secondaria di II grado rappresentata, fatta eccezione per quanto già previsto dal D.Lgs. 297/1994.
 - b. Il Consiglio di istituto elegge nel suo seno, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, un presidente.
- b. Nei convitti, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 203 del "*Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*", si propone l'introduzione di una quota di rappresentanza studentesca, attualmente assente. Ci si riferisce al comma 3 del predetto articolo, riguardante la composizione del consiglio di amministrazione dei convitti, per richiedere che sia garantita la rappresentanza della componente studentesca, attraverso un proprio rappresentante. Sarà necessario che il rappresentante degli studenti abbia raggiunto la maggiore età, in quanto il consiglio di amministrazione costituisce un organo deliberativo in materia finanziaria.

CONCLUSIONE

Come i Consigli d'Istituto e tutti gli altri organi collegiali previsti dall'ordinamento vigente sono stati istituiti su impulso delle mobilitazioni studentesche degli anni precedenti alla loro istituzione e dall'esigenza di avere dei rappresentanti eletti democraticamente, così noi, studentesse, studenti e rappresentanti d'istituto delle scuole, ci prendiamo in carico il compito di far risuonare l'esigenza di sentirci parte di un'istituzione che ci fornisca i mezzi per incidere veramente e il desiderio di partecipare attivamente alla vita della scuola.